Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 266

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 16.11.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Maschile

GARA DEL 17/10/2026: ASD FUTSAL ADRANO – ASD MISTRAL PALERMO
Reclamo proposto da: Mistral Palermo

Il Giudice Sportivo Nazionale,

letti gli atti del procedimento;

esaminato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Mistral Palermo avverso la regolarità della gara Futsal Adrano – A.S.D. Mistral Palermo, disputata il 17 ottobre 2026 e terminata con il punteggio di 9-4 in favore della società ospitante, osserva:

La società ricorrente con il ricorso in epigrafe ha dedotto che, nel corso di una azione offensiva della propria squadra, un dirigente della società ospitante avrebbe lanciato deliberatamente un secondo pallone all'interno del rettangolo di gioco, con conseguente alterazione dell'azione e della regolarità dell'incontro, chiedendo in via principale la sanzione della perdita della gara a tavolino ex art. 10 C.G.S. e, in subordine, la ripetizione della gara.

La Società resistente ha depositato in data 12/11/2026 una memoria difensiva, con la quale ha contestato integralmente le avverse deduzioni, sostenendo che il secondo pallone immesso sul rettangolo di gioco non abbia in alcun modo interferito con l'azione, che la relativa valutazione compiuta dalla terna arbitrale costituisca apprezzamento tecnico insindacabile e che, pertanto, non sussistano i presupposti né per la perdita della gara, né per la ripetizione della stessa, né per l'accoglimento delle ulteriori domande accessorie; con la medesima memoria, la società resistente ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma dell'omologazione del risultato di 9-4 e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio .

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Dall'esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall'arbitro, fonti privilegiate di prova, emerge che al minuto 18:20 circa del secondo tempo "*veniva calciato sul rettangolo di gioco un pallone proveniente dalla panchina ospitante, che non interferiva*

sull'azione per la terna arbitrale, tant'è che il gioco prosegue con una conclusione da parte di un calciatore della società ospitata che termina sul fondo" .

Il supplemento dell'arbitro Davide Gammaro conferma espressamente "*la non interferenza del secondo pallone con l'azione di gioco*".

La stessa prospettazione della ricorrente evidenzia che la terna arbitrale ha percepito il fatto e lo ha valutato, ritenendo che il secondo pallone non interferisse con la traiettoria della sfera principale e lasciando pertanto concludere l'azione.

Ne consegue che la doglianza investe una valutazione tecnica dell'episodio e non una violazione regolamentare determinata da non conoscenza o dimenticanza delle Regole del Giuoco.

Il Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque attribuisce agli arbitri la piena autorità ad applicare le Regole del Gioco e stabilisce che le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco sono inappellabili; inoltre, gli arbitri possono interrompere il gioco a loro discrezione ovvero consentirne la prosecuzione quando la squadra che ha subito l'infrazione tragga vantaggio dalla prosecuzione dell'azione.

Secondo consolidata giurisprudenza sportiva, l'errore tecnico rilevante ai fini della ripetizione della gara ricorre solo quando l'arbitro non applichi il regolamento per non conoscenza o dimenticanza, e non già quando compia una interpretazione o valutazione di un'azione di gioco [cfr. Sez. III decisione n.030 CSA del 14 dicembre 2020 e Decisione n.42-2023.

Quanto al filmato prodotto dalla ricorrente, lo stesso non è utilizzabile ai fini della presente decisione, posto che, ai sensi degli artt. 58 e ss. C.G.S., la prova audiovisiva non può essere utilizzata dal Giudice Sportivo per la correzione di presunti errori tecnici dell'arbitro, essendo i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara decisi esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e delle deduzioni delle parti.

Per tali motivi, deve escludersi la sussistenza di un errore tecnico arbitrale e, conseguentemente, deve essere dichiarata la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

delibera:
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 169 del 21/10/2026
decide:
- di respingere il ricorso proposto dalla società A.S.D. Mistral Palermo;

- di omologare il risultato della gara A.S.D. Futsal Adrano – A.S.D. Mistral Palermo, disputata il 17 ottobre 2026, con il punteggio di 9-4;

- di condannare la A.S.D. Mistral Palermo, al pagamento delle spese in favore della società A.S.D. Futsal Adrano, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S.;

- di addebitare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto campionato della società ricorrente.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 16/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia